

Qu



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

Prot. N. 1530/20202 RACCOMANDATA Bari 20 marzo 1974

Allegati.....

Risp. al foglio del.....n.....



Al SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA
(rif.n. 678 del 18/2/1974) BARI

OGGETTO: Legge Regionale del
12/2/1974 concernente: "Or
dinamento degli Uffici e
stato giuridico e trattamen
to economico del personale
della Regione Puglia".

e, p.c.:
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA BARI

Processo

In relazione alla nota sopradistinta, si comunica che il Governo della Repubblica ha rilevato: " a) all'art. 78, u.c., la facoltà dei dipendenti di chiedere tre scatti biennali di stipendio anticipato, sia pure per una sola volta in corso di impiego, non trova riferimento nei principi della legislazione statale; b) all'art. 79, 1° comma, l'inammissibilità, alla stregua dei principi di legislazione statale, della determinazione del compenso per lavoro straordinario anche sulla base degli aumenti periodici; c) all'art. 101, l'inidoneità dell'indicazione dei mezzi di copertura finanziaria".

Il Governo, tuttavia - preso atto dell'impegno comunicato da codesta Regione direttamente all'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri di modificare le norme predette con un provvedimento legislativo in corso di predisposizione - non si oppone all'ulteriore corso della legge in oggetto.

Con l'occasione il Governo ha altresì osservato che la legge regionale in parola dovrebbe essere integrata rispetto ai seguenti punti: "a) definizione del contingente numerico del personale assegnabile al Gabinetto del Presidente della Giunta; b) ripartizione per qualifiche del personale assegnato ai Gabinetti ed alle segreterie; c) indicazione per quali specifiche funzioni è ammissibile l'inserimento nella 5ª fascia degli stenografi muniti di diploma di scuola media superiore".

Ciò premesso, si restituisce la legge predetta munita del visto Commissariale avente pari numero e data della presente, e gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Di Caprio)

CONSIGLIO REGIONALE
ARRIVO
20 MAR. 1974
Cat. Classe Fasc.
Prot. N. <u>1400</u>



da

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

Prot. N. 1682/30202

Bari 2 aprile 1974

Allegati *Quattro*

Risp. al foglio del n. _____



Al SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DELLA REGIONE PUGLIA BARI

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

DELLA REGIONE PUGLIA BARI

OGGETTO: Personale statale tra-
sferito alle Regioni e non
ancora inquadrato nei ruoli
regionali - Collocamento a
riposo - competenza.

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
1 APR 1974		
Cat. 1	Classe 2	Fasc. 5
Prot. N. 1325		

Per opportuna conoscenza ~~e norma~~ si trascrive quanto rappresentato dalla On. Presidenza del Consiglio in merito allo oggetto.

1 - Questa Presidenza, con circolare n. 200/16217/1.8.S.O.C/1 del 29 novembre 1973, inviata a tutti i Ministeri e a tutti i Commissari del Governo nelle Regioni a statuto ordinario, ha ritenuto di dover precisare, sulla base delle norme contenute nei decreti emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che, a partire dal 1° gennaio 1973, i provvedimenti di collocamento a riposo, di accettazione delle dimissioni e simili, riguardanti il personale statale trasferito alle Regioni a statuto ordinario e non ancora inquadrato nei ruoli regionali, sono - al pari, del resto, di ogni altro provvedimento di amministrazione del predetto personale - di competenza delle singole Regioni.

A seguito, tuttavia, della predetta circolare - e in relazione alla prassi seguita da alcuni Ministeri e a talune determinazioni degli organi di controllo - perplessità o difficoltà sono state prospettate da Amministrazioni statali e regionali, sicchè sembra opportuno precisare quanto già rappresentato nella predetta circolare del 29 novembre 1973, e confermare - sentiti l'Ufficio per l'Organizzazione della P.A. e l'Ufficio studi e legislazione di questa Presidenza - un criterio che, mentre sembra rispondere allo spirito delle norme delegate, appare idoneo a risolvere le difficoltà pratiche generate da una situazione transitoria.

./.

2.- E' necessario, in proposito, partire dalla constatazione - richiamata da questa Presidenza ogni volta che l'occasione lo ha suggerito - che il personale dello Stato trasferito alle Regioni con i noti contingenti è personale regionale sin dal 1° aprile 1972. I decreti delegati emessi in attuazione del citato art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - nella previsione che non sarebbe stato possibile emanare contestualmente i concreti provvedimenti di trasferimento e nella esigenza tuttavia di assicurare una uniformità di effetti temporali - hanno, infatti, rinviato a quella data, stabilendo espressamente che "ferma restando la decorrenza dalla data indicata... del trasferimento alle Regioni, la immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale... sarà effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali". Tale data non costituisce solo un momento di cesura tra l'ordinamento statale e quello regionale ma anche un momento di continuità ed è fuori dubbio che il personale trasferito è personale regionale a tutti gli effetti sin dal 1° aprile 1972 e che va inserito nei ruoli regionali con effetto da tale data. Rilevano in questo senso, quanto meno, esigenze di certezza, e non è concepibile, alla luce dei principi statali in materia e, in particolare, della norma ora citata, che, nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1972 e la data concreta d'inquadramento, il personale trasferito alle Regioni non venga inserito, senza soluzione di continuità, nei ruoli regionali, quale che sia la data in cui l'operazione viene concretamente compiuta.

Diversamente, poichè i ruoli statali sono stati proporzionalmente ridotti a partire dalla data predetta, non sarebbe chiara la condizione "medio tempore" del personale trasferito. Da ciò deriva, in particolare, la necessità per le Regioni d'inquadrare anche il personale trasferito cessato dal servizio tra il 1° aprile 1972 e l'epoca dell'inquadramento.

3.- Se, da un lato, esigenze di uniformità e certezza hanno consigliato l'adozione di un momento unico per la qualificazione del personale trasferito dallo Stato come personale regionale e per la decorrenza dell'inquadramento nei ruoli delle Regioni - momento che segna l'inizio medesimo dell'esercizio regionale delle funzioni amministrative statali trasferite - la prevedibile gradualità della costituzione e del funzionamento degli apparati regionali ha consigliato, dall'altro, l'adozione di un sistema altrettanto graduale per ciò che attiene all'amministrazione del personale trasferito.

Tale sistema si articola in tre fasi, delle quali due sono transitorie ed espressamente disciplinate dai decreti delegati e una definitiva, non disciplinata dai predetti decreti perchè ricadente nella competenza legislativa regionale.

Dispongono i decreti delegati (v., per esempio, art. 6 D.P.R. 14 gennaio 1972, n.1, art. 12 D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2, art. 17 D.P.R. 14 gennaio 1972, n.3, ecc.) che "sino alla data di

inquadramento nei ruoli regionali e comunque non oltre il 31 dicembre 1972 all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'Amministrazione di provenienza.... Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato. Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale sono a carico delle Regioni che provvederanno altresì a versare all'Amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge. Fino a quando non si potrà provvedere diversamente, il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dalla Amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso".

Il materiale normativo a disposizione dell'interprete autorizza pertanto a ritenere che:

a) in una prima fase - che va dal 1° aprile 1972 fino al momento dell'inquadramento, se questo avviene entro il 31 dicembre 1972, e che determina comunque il 31 dicembre 1972 - il personale regionale (ché tale è ormai il personale statale trasferito) è amministrato dalle Amministrazioni statali di provenienza, con provvedimenti retti dalle norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

Le Amministrazioni statali provvedono anche al materiale pagamento delle competenze di attività o di quiescenza spettanti ai dipendenti regionali, ma le Regioni - sulle quali in definitiva la spesa deve far carico - devono provvedere ai rimborsi.

b) in una seconda fase - quella che qui più interessa e che va dal 1° gennaio 1973 fino all'inquadramento del personale nei ruoli regionali, se questo non è avvenuto entro il 31 dicembre 1972 - il personale trasferito non deve più essere amministrato dalle Amministrazioni statali di provenienza, ma dalle Regioni medesime, le quali, non avendo proprie leggi sul personale, applicheranno le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato. Anche qui, ovviamente, il relativo onere sarà, in definitiva, a carico delle Regioni; ma, anche qui - tenuto conto che il personale trasferito ha generalmente maturato presso le Amministrazioni statali di provenienza la parte maggiore di anzianità di servizio, che le norme da applicare sono quelle statali e che lo Stato dispone già di uffici attrezzati per la bisogna - ai pagamenti connessi con i formali provvedimenti di attività o di cessazione del servizio (per esempio, prestazioni pensionistiche, previdenziali o assistenziali), sono tenute, ove le Regioni non siano anco

ra in grado di provvedervi esse medesime, le Amministrazioni statali, previe le opportune intese e salvi i necessari rimborsi. Alle Amministrazioni statali dovranno essere quindi inviati dalle Regioni - per restare nell'ambito della questione in esame - i formali provvedimenti di cessazione dal servizio. Poichè, peraltro, le Amministrazioni statali non potrebbero procedere ai predetti pagamenti se non sulla base di concreti provvedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza (per esempio, decreti di pensione), deve ritenersi - tenute presenti le esigenze che hanno ispirato la norma - che anche questi provvedimenti, in quanto immediatamente preordinati al pagamento, siano - ove le Regioni non possano provvedervi - di spettanza statale. Le Regioni pertanto dovranno inviare alle Amministrazioni statali, insieme con i decreti di cessazione dal servizio, ogni elemento in loro possesso necessario per la redazione del decreto di pensionamento o, comunque, di trattamento di quiescenza.

c) nella terza ed ultima fase - alla quale qui si accenna per completezza di trattazione e che è caratterizzata dall'esistenza di leggi regionali sul personale e dal conseguente inquadramento del personale in appositi ruoli - cessano di operare le norme transitorie sopra richiamate e la competenza ad adottare i provvedimenti di attività, di quiescenza, di previdenza e di assistenza o di pagamento delle relative spese appartiene esclusivamente alle Regioni, che la esercitano in conformità delle norme che esse medesime si sono date.""

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Di Caprio)

